

Aggiornamento del modello 730/2025 e delle relative istruzioni (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 10 marzo 2025)

29 maggio 2025

Istruzioni

- a) a pag. 16, al sotto paragrafo “Termini di versamento da parte degli eredi”, la data “30 dicembre 2025” è sostituita con “31 dicembre 2025”;
- b) a pag. 95, dopo le parole “Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3”, l’anno “2023” è sostituito con “2024”;
- c) a pag. 101, nelle istruzioni del rigo F11, l’anno “2023” è sostituito con “2024”;
- d) a pag. 104, nelle istruzioni del rigo G8, dopo le parole “dell’articolo 64 del decreto-legge” è aggiunto “n.”;
- e) a pag. 105, nelle istruzioni della colonna 1 del rigo G9, la parola “circoli” è sostituita con “circhi”;
- f) a pag. 114, nelle istruzioni relative alla “colonna 1 (Tipo)” del rigo M3, dopo il terzo punto elenco, è aggiunto il seguente testo “d) i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024”.

29 aprile 2025

Modello

- a) nel Modello 730-3, nei “Dati per la compilazione del modello F24”, ai righe 529 e 579 è inserito il codice tributo “1863”.

Istruzioni

- a) a pag. 6, nella parte introduttiva della tabella “Casi di esonero”, dopo le parole “trattamento integrativo” e prima del punto finale è aggiunta la frase “e/o il bonus tredicesima”;

- b) a pag. 7, nella tabella “*Casi di esonero con limite di reddito*”, nella parte introduttiva, dopo “*trattamento integrativo*” e prima del punto finale è aggiunta la frase “*e/o il bonus tredicesima*”; inoltre, nell’ultima casella della colonna “*condizioni*”, alle lettere a) e b), è eliminata la frase “*svolte dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023*”;
- c) a pag. 7, al paragrafo “6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche”, è eliminato il seguente punto elenco “*nel 2024 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir erogati da soggetti esteri, e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;*”
- d) a pag. 9, dopo la frase “*per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall’insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C,*” è aggiunta la frase “*nonché di quelle relative ai redditi indicati nei quadri M, T e W*”; è, inoltre, eliminata la frase “*al quadro W*”;
- e) a pag. 18, al quinto capoverso del paragrafo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2025” gli anni “2020” e “2024” sono sostituiti con “2021” e “2025”;
- f) a pag. 23, nelle istruzioni relative al codice 6 da indicare nella colonna 7 dei rigi A1-A6, dopo “*se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2*” è eliminata la virgola ed inserita la congiunzione “*e*”;
- g) a pag. 42, al quinto rigo, la parola “*possibili*” è sostituita dalla parola “*possibile*”;
- h) alle pagg. 44 e 45, il testo del paragrafo “*Presenza di più Certificazioni*” è eliminato ed è sostituito da “*1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati: – nella colonna 5 (Redditi di lavoro dipendente) la somma degli importi indicati nel punto 721 di ciascuna Certificazione Unica; – nella colonna 6 (Bonus erogato) la somma degli importi indicati nel punto 723 di ciascuna Certificazione Unica. In nessun caso, invece, deve essere riportato l’importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 724 della Certificazione Unica.*” a “*Se non risulta compilato il punto 723 della CU 2025 e non si intende fruire del bonus, le colonne del rigo C14 inerenti il bonus tredicesima non vanno compilate.*”
- i) nelle istruzioni e nell’appendice, ovunque viene richiamata la lett. b) del comma 2 dell’art. 47-bis del Tuir, è aggiunta la frase “*per i soggetti di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.*

212 del 2000”, è modificata la forma verbale “abbia” con “abbiano” e, dopo la parola “interpello”, è inserita la parola “probatorio”;

- j) alle pagg. 48 e 49, nelle istruzioni relative al codice 2 da indicare nella colonna 1 del rigo D1, sono eliminate le parole da “Si considerano provenienti” a “rigo M31 della sezione II A del quadro M.”;
- k) a pag. 63, nelle istruzioni relative al codice 22 da indicare nella colonna 1 dei rigi E8-E10, dopo la frase “L’importo da indicare non può essere superiore a 1.300 euro.” è aggiunta la frase “L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 22.”;
- l) a pag. 67, nelle istruzioni relative al codice 76 da indicare nella colonna 1 dei rigi E8-E10, le parole da “il cod. 71 e il rigo E36.” sono sostituite dalle seguenti “il cod. 71, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.”;
- m) a pag. 70, nelle istruzioni relative al quinto punto elenco, l’anno “2023” è sostituito con l’anno “2024”;
- n) a pag. 72, nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 2 del rigo E33, 2021 è sostituito con “2023”;
- o) a pag. 79, nelle istruzioni relative al codice 4 da indicare nella colonna 2 dei rigi E41-E43, nel primo rigo, “2014” è sostituito da “2015”;
- p) a pag. 93, nelle istruzioni relative ai rigi E61-E62:
 - 1) nella parte relativa alla colonna 6 (Percentuale), nella prima frase “2” è sostituito con “1”;
 - 2) nella parte relativa alla colonna 7 (Numero rata), nell’ultima frase “1” è sostituito con “2”;
 - 3) nella parte relativa alla colonna 8 (Importo spesa), le parole “della spesa sostenuta” sono modificate in “delle spese sostenute”;
- q) a pag. 102, nelle istruzioni relative alla SEZIONE II - Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e sottoconti di PEPP, le parole “mediante contribuzioni anche annuali” sono sostituite dalle seguenti “anche mediante contribuzioni annuali”;
- r) a pag. 108, nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, alla fine del quinto punto elenco, 2024 è sostituito da 2025; nelle istruzioni relative alla

compilazione della colonna 3, codice 17, dopo le parole “*riportato nel rigo 157*” è aggiunta la frase “*colonna 27 (colonna 28 per il coniuge)*”;

s) alle pagg. 114 e 115:

1) nelle istruzioni della colonna 1, codice 2 del rigo M5, dopo le parole “*regime fiscale privilegiato.*” le parole da “*Gli utili e gli altri proventi*” a “*nel rigo M31;*” sono eliminate;

2) nelle istruzioni della colonna 1, codice 3 del rigo M5, dopo le parole “*mercati regolamentati.*” le parole da “*In caso di utili*” a “*nel rigo M31;*” sono eliminate;

t) a pag. 124, nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 2 del rigo T41, è eliminata la frase “*il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023*”;

u) a pag. 127, nella voce d’appendice “*Addizionale regionale casi particolari*”, nel primo e nel secondo punto elenco, l’anno “2023” è sostituito con “2024”;

v) a pag. 135, nella voce d’appendice “*Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito*”, la frase “*Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale – Settore Internazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale – un’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.*” è sostituita con la frase “*Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali - Settore Controllo – Ufficio Analisi e controllo, tramite PEC all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, una certificazione rilasciata dallo Stato estero o, ove non se ne disponga, un’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale certificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta. Anche coloro che hanno già adempiuto a tale onere informativo con le vecchie modalità, dovranno reiterare l’invio della documentazione richiesta, una sola volta, secondo le modalità sopra descritte.*”;

w) a pag. 138, nella voce d’appendice “*Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero*”, al punto 2, la frase “*Per l’anno 2023, al decreto 28 febbraio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023.*” è sostituita con la frase “*Per l’anno 2024, si fa riferimento al decreto interministeriale del 6 marzo 2024 pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19 marzo 2024.*”;

- x) a pag. 144, nella colonna “Paesi” della “TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI”, la parola “Turchia” con la parola “Türkiye”.